

Anno: 2022 | A.S.001

Oggetto: VERBALE ASSEMBLEA SOCI ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA PIAVE".

Il giorno 21 febbraio 2021 alle ore 21.00, in seconda convocazione, per mezzo della piattaforma "Zoom", si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione musicale La Pieve.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Modifica statuto per iscrizione al RUNTS
2. Detrazione donazioni liberali per l'anno 2021 e 2022;
3. Varie eventuali.

Sono presenti i seguenti Soci:

Mariaelena Chech
Thomas Candon
Chiara Surrenti
Giovanna Mariotto
Francesco Paladin
Mauro Sossai
Cristina Rasera
Edvige Forlanelli
Pier Paolo Riccomini
Valentina Favretto delega Sossai
Sara Guizzo delega Paladin

Gabriele Giacomazzi
Casagrande Christian
Michele Piano
Paola Guzzo
Alberto Durante
Efren Chies
Fabiola Mattiazzi
Carlo Mariotto
Gabriele Bellu delega Riccomini
Bice Morelli delega Chech

Funge da segretario per l'assemblea Sossai.

Prende la parola Surrenti spiegando le modifiche che la Regione ha nuovamente richiesto inerenti all'adeguamento dello Statuto.

Le modifiche vengono visionate e discusse con i presenti e successivamente approvate all'unanimità. (Votazione disponibile per visione su file ricavato dalla chat di Zoom).

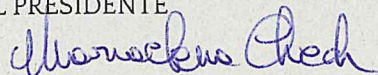
In merito al secondo punto all'ordine del giorno Chech e Surrenti spiegano che nonostante fosse stata inviata tutta la documentazione alla Regione Veneto, l'Associazione non risulta ancora iscritta.

Data questa situazione tutti coloro che hanno erogato delle donazioni liberali all'Associazione non potranno portare in detrazione tali cifre per l'anno 2021.

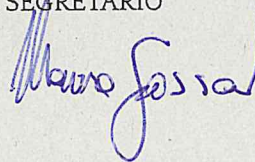
L'Associazione quindi propone, per coloro che ne faranno richiesta, di rimborsare la cifra che sarebbe spettata in caso di detrazione.

Alle ore 21.25 l'assemblea si conclude.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

- 3 MAR. 2022 999

Reg. to il al N° Priv. S. 3^a

Esatti € 200,00 €

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



ISTENTE TRIBUTARIO
M. Casadoro



STATUTO
di Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo settore (ETS)

Sommario

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E ATTIVITA' - DURATA.....	2
Art. 1 - Costituzione - Denominazione – Sede.....	2
Art. 2 - Caratteri dell'associazione.....	2
Art. 3 - Finalità.....	2
Art. 4 - Attività.....	2
 TITOLO II-PATRIMONIO - ESERCIZI E LIBRI SOCIALI.....	3
Art. 5 - Patrimonio ed entrate.....	3
Art. 6 - Bilancio.....	3
Art. 7 - Libri sociali obbligatori.....	4
 TITOLO III- SOCI - MODALITA' DI AMMISSIONE -DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	4
Art. 8 - Associati.....	4
Art. 9 - Procedura di adesione.....	4
Art. 10 - Recesso - Decadenza - Esclusione	5
 TITOLO IV - ORGANI SOCIALI.....	5
Art. 11- Organi Sociali.....	5
Art. 12 - L'Assemblea.....	5
Art. 13 - Diritto di voto.....	6
Art. 14 - Quorum Costitutivi.....	6
Art. 15 - Quorum Deliberativi.....	6
Art. 16 - Attribuzioni Assemblea Ordinaria.....	6
Art. 17 - Attribuzioni Assemblea Straordinaria.....	7
Art. 18 - Espressione del voto.....	7
Art. 19 - Consiglio Direttivo.....	7
Art. 20 - Funzionamento.....	7
Art. 21- Poteri.....	7
Art. 22 - Riunioni.....	7
Art. 23 - Presidente.....	8
Art. 24 - Vice-Presidente.....	8
 TITOLO V - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	8
Art. 25 - Scioglimento.....	8
Art. 26 - Devoluzione del patrimonio.....	8
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	8
Art. 27 - Clausola compromissoria.....	8
Art. 28 - Disposizioni Finali.....	8

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E ATTIVITA' – DURATA

Art. 1 Costituzione - Denominazione – Sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore (ETS) denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE LA PIAVE A.P.S.", di seguito denominata Associazione, con sede nel Comune di Nervesa della Battaglia (TV), presso l'ex Scuola Media sita in Via Bombardieri del Re n. 10.

L'associazione potrà trasferire la sede sociale nonché istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. 2 - Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed è fondata su principi democratici e liberali.

Art. 3 - Finalità

L'associazione ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, in particolare, persegue finalità di promozione musicale e si propone, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) di studiare ed approfondire le più moderne metodologie didattiche, alla luce dei più recenti ordinamenti pedagogici, nella consapevolezza che l'educazione musicale è un aspetto di fondamentale importanza nel quadro di formazione generale della persona;
- b) di fornire un'educazione formativa di base mediante specifici corsi propedeutici di apporto primario alla musica;
- c) di fornire agli associati occasioni di studio e di socializzazione nei momenti di educazione musicale collettiva, per mezzo della formazione di gruppi orchestrali, cameristici, strumentali e vocali ed organizzarne l'attività;
- d) di costituire un centro di cultura e promozione musicale per il territorio, adottando di volta in volta le forme e gli strumenti più adeguati.

Art. 4 - Attività

Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017, le attività svolte dall'Associazione rientrano tra quelle previste dalla lett. i del comma 1° del medesimo articolo. Più nel dettaglio l'Associazione, per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, intende svolgere:

attività formative: • corsi musicali e propedeutici all'apprendimento della musica, seminari, laboratori per conoscere, apprendere e sviluppare i fini associativi; • istituzione di gruppi di formazione e di preparazione degli allievi al fine di sostenere l'ammissione alle SMIM, LM e Conservatori di Stato;

attività culturali: • manifestazioni musicali, concerti, rassegne, conferenze, convegni ed ogni altra

iniziativa volta all'animazione dell'educazione musicale; • ogni altra attività ed iniziativa culturale atta al raggiungimento degli scopi sociali ed alla crescita dell'Associazione;

attività editoriali: • pubblicazione e diffusione di un bollettino o newsletter associativa; • pubblicazione e diffusione di materiale informativo, riviste, periodici, video ed ogni altro contributo stampato e multimediale attinente agli scopi associative.

L'Associazione può inoltre consociarsi ed operare in collegamento con altre associazioni ed enti che svolgono attività analoghe alle proprie, quando ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali; essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

TITOLO II - PATRIMONIO - ESERCIZI E LIBRI SOCIALI

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote iniziali derivanti dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori all'atto della costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione (eredità, donazioni, legati ecc.);
- da eventuali fondi di riserva formati con gli avanzi di gestione;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Per adempiere ai propri compiti e perseguire in modo ottimale i suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali di iscrizione all'Associazione;
- eventuali, liberi contributi associativi da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati, sia nazionali che esteri;
- eventuali ulteriori versamenti dei propri Soci e aderenti all'Associazione, sotto qualsiasi forma, al fine di concorrere o di potenziare le attività dell'Associazione;
- ogni altro introito realizzato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

Resta comunque inteso che durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono, comunque, restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono

l'Assemblea.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Qualora il bilancio dell'associazione dovesse superare le predette soglie, adeguerà la propria struttura ed il proprio ordinamento alle previsioni del D.lgs 117/17.

Art. 7 - Libri sociali obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri eventualmente prescritti dalla legge o decisi dal Consiglio Direttivo, l'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (a), del Consiglio Direttivo (b), nonché il libro degli associati (c). I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I soci avranno diritto di accedere a tale documentazione previa richiesta a detto organo scritta tramite email o posta ordinaria o raccomandata per concordare tempi e modi di presa visione.

TITOLO III - SOCI - MODALITA' DI AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 8 - Associati

L'Associazione è aperta, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividono lo spirito e gli ideali. Partecipano alla vita associativa:

- i Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione e che hanno costituito l'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
- i Soci Ordinari: persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota mensile stabilita dal Consiglio Direttivo;
- i Soci Onorari: persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, al consolidamento ed allo sviluppo dell'Associazione, per un sempre più efficace perseguimento degli scopi statuari. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

La suddivisione sopra evidenziata non implica alcuna differenza di trattamento dei Soci in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Si applicano le previsioni contenute nell'art. 35, comma 1°, del Dlgs 117/2017.

Nel caso vengano ammessi in qualità di soci altri ETS o enti senza scopo di lucro, il loro numero non sarà superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soci, dal momento successivo all'iscrizione, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Art. 9 - Procedura di adesione

Per aderire in qualità di Socio Ordinario è necessario produrre istanza scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione. La richiesta di adesione in qualità di Socio Onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo il quale decide inappellabilmente e a maggioranza assoluta dei presenti. Anche i Soci Onorari devono dichiarare di condividere le finalità associative e di impegnarsi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce entro il 31 agosto di ogni esercizio sociale la quota annuale di adesione per l'anno sociale in corso. I soci dovranno concorrere alla copertura delle spese sostenute dall'associazione. Qualora entro il 31 agosto non venisse stabilita la quota associativa per il successivo esercizio, continuerà ad essere vigente l'ultima legittimamente stabilita.

Art. 10 - Recesso - Decadenza - Esclusione

La partecipazione dei soci ordinari alla vita associativa non è temporanea e perdura fino a che il singolo socio non perda i requisiti per il verificarsi di uno dei motivi di seguito indicati:

- per recesso, da esercitare con dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- per decadenza conseguente: per i Soci Ordinari al mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; per i Soci Onorari a seguito del venire meno ai loro impegni assunti nell'ambito dell'attività collaborativa con l'Associazione;
- per esclusione a causa di gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato ha effetto immediato. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo eventualmente versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. Le quote o contributi associate sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

Art. 12 - l'Assemblea

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati e costituisce il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Di ogni riunione assembleare verrà redatto il relativo verbale sull'apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o un decimo degli associati. La convocazione avviene con preavviso di almeno quindici giorni, mediante comunicazione tramite mail agli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea potrà tenersi anche mediante l'utilizzo di strumentazioni elettroniche che consentano il collegamento da remoto.

Art. 13 - Diritto di voto

Tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa hanno diritto di presenziare alle Assemblee. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota associativa versata, esercitabile direttamente o mediante delega scritta a un altro socio. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di un Socio.

Art. 14 - Quorum Costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (nel computo sono comprese anche le deleghe); in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (nel computo sono comprese anche le deleghe); in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, quando sia presente un numero di soci pari al 50% + 1 rispetto al totale.

Art. 15 - Quorum Deliberativi

Entrambe le Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 16 - Attribuzioni Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- approvazione il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e di un Segretario;
- approvazione e modifica dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ogni proposta avanzata dal Consiglio Direttivo e dai singoli Soci inserita preventivamente nell'ordine del giorno.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- delibera sull'esclusione degli associati.

Le eventuali proposte dei Soci devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima della data di effettuazione della stessa.

Art. 17 - Attribuzioni Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera di norma sui seguenti oggetti:

- modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio secondo quanto disposto dal successivo articolo 25;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- eventuali provvedimenti non di competenza della Assemblea ordinaria.

Art. 18 - Espressione del voto

Tutte le votazioni delle Assemblee (ordinarie e straordinarie) avvengono per alzata di mano.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il numero effettivo dei soci da eleggere Consiglieri sarà stabilito di volta in volta dalla Assemblea, prima delle votazioni. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. Ogni socio può votare un massimo di due dei membri da eleggere. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nella votazione verrà effettuato il sorteggio.

Art. 20 - Funzionamento

I componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono entro dieci giorni dalla loro elezione per nominare nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I Consiglieri eletti, che hanno accettato la carica, devono impegnarsi ad assumere compiti in seno al Consiglio e collaborare fattivamente per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Presidente ha obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, entro sessanta giorni, per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito senza limitazioni dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, esso provvede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei Regolamenti per il funzionamento della Associazione ed alla loro presentazione in Assemblea, alla determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce alle Assemblee dei soci.

Art. 22 - Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Le delibere nel Consiglio vengono prese a maggioranza semplice

(metà più uno dei Consiglieri presenti). Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale su apposito libro. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 23 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e la firma degli atti relativi; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; presiede il Consiglio Direttivo e convoca le Assemblee dei Soci. In caso di massima urgenza, può disporre anche sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di tempestiva comunicazione allo stesso, anche in via telematica, attraverso mail o sms, e salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, che dovrà verificare la legittimità dell'intervento, alla sua prima riunione.

Art. 24 - Vice-Presidente

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente, con gli stessi diritti, in caso di assenza giustificata o impedimento di quest'ultimo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V - SCIoglimento LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell' art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 - Clausola compromissoria

I Soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali, per questioni sorte nell'ambito della Associazione. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi di ogni altra giurisdizione, sono rimesse al giudizio di un collegio arbitrale che sarà composto da tre arbitri, il primo nominato dall'associato, il secondo eletto tra gli associati fondatori ed il terzo nominato dai primi due arbitri, tra gli associate e in caso di disaccordo dal direttore pro tempore di un Conservatorio della Regione Veneto; essi giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 28 – Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117 /2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

3 999 03/03/2022

0,00
200,00

T6D22L000999000KB
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 0 TOT. NEG.: 0

T6D

